

COMUNE DI VICOPISANO

Provincia di Pisa

****** REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ******

APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE

NN° 120 DEL 15/11/1996 E 134 DEL 20/12/1996

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 102 DEL 30/10/1997

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 41 DEL 26/5/2000

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 1.8.2002

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 26/05/2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 27/04/2022

INDICE

- Art. 1. - Oggetto del regolamento
- Art. 2. - Deliberazione del regolamento
- Art. 3. - Modificazione del regolamento
- Art. 4. - Efficacia del regolamento
- Art. 5. - Interpretazione del regolamento
- Art. 6. - Integrazione del regolamento
- Art. 7. - Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento
- Art. 8. - La conferenza dei Capi-gruppo - Natura - Funzioni e attribuzioni
- Art. 9. - Prerogative dei consiglieri
- Art. 10. - Consultazione degli atti e documenti
- Art. 11. - Indennità di presenza e rimborso spese
- Art. 12. - Partecipazione alle sedute
- Art. 13. - Decadenza
- Art. 14. - Consigliere anziano
- Art. 15. - Sedute di prima e seconda convocazione
- Art. 16. - Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti
- Art. 17. - Competenza
- Art. 18. - Contenuto dell'avviso di convocazione
- Art. 19. - Notifica degli avvisi
- Art. 20. - Termini per la notifica degli avvisi
- Art. 21. - Deposito di atti e documenti
- Art. 22. - Ordine del giorno
- Art. 23. - Iscrizione nell'ordine del giorno
- Art. 24. - Sede delle adunanze
- Art. 25. - Presidenza ordinaria delle sedute
- Art. 26. - Poteri del Presidente
- Art. 27. - Nomina ed attribuzioni degli scrutatori
- Art. 28. - Validità delle sedute di prima e seconda convocazione
- Art. 29. - Verifica del numero legale
- Art. 30. - Sedute pubbliche
- Art. 31. - Sedute segrete
- Art. 32. - Sedute "aperte"
- Art. 33. - Ammissione di rappresentanti del Comune e di consulenti o professionisti in aula
- Art. 34. - Partecipazione di responsabili di servizio del Comune ai lavori consiliari
- Art. 35. - Partecipazione ai lavori del Segretario
- Art. 36. - Disciplina delle sedute
- Art. 37. - Disciplina dei consiglieri
- Art. 38. - Disordini o tumulti in aula
- Art. 39. - Comportamento del pubblico
- Art. 40. - Ordine di discussione degli argomenti
- Art. 41. - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 42. - La discussione degli argomenti
- Art. 43. - Emendamenti
- Art. 44. - Fatto personale
- Art. 45. - Presentazione delle interrogazioni, istanze, mozioni e risoluzioni

- Art. 46. - L'interrogazione
- Art. 47. - Discussione delle interrogazioni
- Art. 48. - La mozione
- Art. 49. - Ordini del giorno
- Art. 50. - Chiusura della discussione: dichiarazioni di voto
- Art. 51. - Rinvio della seduta ad altro giorno
- Art. 52. - Termine della seduta
- Art. 53. - Redazione e contenuto del verbale
- Art. 54. - Firma del verbale
- Art. 55. - La registrazione delle sedute
- Art. 56. - Forma di votazione
- Art. 57. - Votazione per divisione
- Art. 58. - Astensione obbligatoria dal voto
- Art. 59. - Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente
- Art. 60. - Maggioranze richieste
- Art. 61. - Divieto di intervento durante le votazioni
- Art. 62. - Esito delle votazioni
- Art. 63. - Mozione di sfiducia
- Art. 64. - Presentazione della mozione di sfiducia
- Art. 65. - Presentazione della mozione
- Art. 66. - Numero delle Commissioni
- Art. 67. - Composizione
- Art. 68. - Presidenza
- Art. 69. - Competenze
- Art. 70. - Funzionamento
- Art. 71. - Convocazione
- Art. 72. - Commissioni temporanee, speciali e di indagine
- Art. 73. - Commissioni istituite
- Art. 74. - Riprese e registrazioni audiovisive
- Art. 75. - Sedute in videoconferenza

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO E PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2.
Deliberazione del regolamento

1. Il regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3.
Modificazione del regolamento

1. Il regolamento del Consiglio è modificato dal Consiglio Comunale, su proposta di ciascun consigliere o dalla Giunta Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

2. La modificazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione di un nuovo regolamento.

Art. 4.
Efficacia del regolamento

1. Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva seconda pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

Art. 5.
Interpretazione del regolamento

1. Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Comunale.

2. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso di cui al precedente art. 3.

Art. 6.
Integrazione del regolamento

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 7

Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento

1. Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri.
2. Copia del regolamento dovrà essere inviata dal Segretario Comunale a tutti i consiglieri eletti, successivamente alla loro convalida.
3. Il regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune, per quindici giorni e successivamente, per altri quindici giorni, dopo che l'atto deliberativo è divenuto esecutivo, a libera visione del pubblico.

Copia del regolamento è altresì depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune per consentirne l'effettiva conoscibilità e consultabilità da parte dei cittadini.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

La conferenza dei Capi-gruppo - Natura - Funzioni ed attribuzioni

1. La conferenza dei Capi-gruppo è costituita dal Sindaco, che la presiede, e dai Capi-gruppo nominati secondo le procedure previste dall'art. 13 dello Statuto. Alla Conferenza partecipa il Presidente del Consiglio Comunale, se nominato.
2. Il Sindaco può nominare un delegato che lo sostituisce nelle sue funzioni.
3. La Conferenza dei Capi-gruppo svolge funzioni di consultazione e di coordinamento dei gruppi consiliari tra di loro e con la Giunta.
4. E' convocata dal Sindaco per propria decisione o in eventuale accoglimento della richiesta di uno o più Capi-gruppo, con almeno due giorni di preavviso rispetto alla data di convocazione.
5. Può essere redatto il verbale di riunione a cura di uno dei componenti all'uopo incaricato dal Sindaco.
6. Essa viene consultata dalla Giunta su tematiche di rilevante interesse pubblico.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 9.

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,

non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale. Egli non è responsabile se motivatamente si astiene dal voto.
5. Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, proposte di ordini del giorno
6. Ogni consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Sindaco, se viene sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica: in tal caso il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 10.

Consultazione degli atti e documenti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la Segreteria o altro ufficio competente per materia, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva, se almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta, non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata e corredata dal testo dello schema di deliberazione nonché dei pareri ex art. 49 del TUEL.
3. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto, di prendere visione e ottenere copia, per il tramite dell'Ufficio segreteria, di tutti i provvedimenti adottati dall'ente e degli atti richiamati o citati. Le copie vengono rilasciate entro 20 giorni previa richiesta scritta con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale; se la richiesta concerne più documenti o riguarda atti non immediatamente disponibili o comporta una risposta articolata il suddetto Ufficio provvederà al più tardi nei 30 giorni successivi.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere:
 - dagli uffici dell'ente, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa e diritti.
6. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
7. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti all'esame dell'atto o al rilascio della copia richiesta ne informa il Consigliere interessato, con comunicazione scritta, nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Art. 11.

Indennità di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per la partecipazione effettiva a ciascuna seduta, nella misura prevista dalla legge.
2. In casi particolari il Consiglio può votare all'unanimità la devoluzione cumulativa di uno più gettoni di presenza da parte dei Consiglieri aderenti per particolari finalità benefiche e umanitarie. Non è ammessa la devoluzione a terzi su indicazione e iniziativa individuale di singoli Consiglieri i quali devono in tal caso provvedere personalmente una volta incassati i gettoni.

Art. 12. Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, inviata dal consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio.
3. Ogni consigliere può, con lettere diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute anche consecutive, fino ad un massimo di due, senza obbligo di fornire motivazione.
4. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta.
5. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
6. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perché sia presa nota a verbale.
7. Gli assessori comunali non consiglieri, partecipano a tutte le sedute consiliari senza diritto di voto. Possono essere relatori su proposte di deliberazioni, intervengono nel dibattito, e formulano proposte, emendamenti, mozioni, ordini del giorno.

Art. 13. Decadenza

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio, nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.

Art. 14. Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 TUEL con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
2. Al Sindaco neo eletto compete la convocazione della seduta del Consiglio nella quale si esaminano le condizioni di eleggibilità dei consiglieri. Detta convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
3. Al Sindaco neo eletto compete altresì la presidenza della seduta.

Art. 15.

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta formulata da parte di un quinto dei consiglieri, dalla Giunta o, eventualmente, dal Sindaco inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti per una data compresa entro i venti giorni successivi. Nei casi di urgenza il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio nei termini indicati dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno, che deve essere stabilito nello stesso avviso di convocazione.
3. Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.
4. Nella seduta di seconda convocazione non si potrà comunque deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto, o regolamento, maggioranze speciali.

Art. 16

Sedute d'urgenza e argomenti aggiunti

1. Qualora l'urgenza lo richieda il Sindaco può richiedere la convocazione del Consiglio con il solo preavviso di 24 ore.
2. All'ordine del giorno in trattazione, possono essere aggiunti nuovi argomenti urgenti con il termine di preavviso di cui al comma precedente.

TITOLO III

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

GLI AVVISI E LA CONSEGNA

Art. 17.

Competenza

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione viene fatta dal Sindaco.

Art. 18.

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
 - c) la data e la firma del Presidente o di chi lo sostituisce legalmente.
2. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 19.
Consegna degli avvisi

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato a ciascun consigliere presso il domicilio eletto o in mani proprie del destinatario, a mezzo messo comunale.
2. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, addetta alla casa, a termini di legge.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune debbono designare un loro domiciliatario residente nel Comune, indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
4. In alternativa l'avviso può essere comunicato per posta elettronica certificata.
5. L'avviso deve essere altresì pubblicato sul sito web del comune.

Art. 20.
Termini per la notifica degli avvisi

1. L'avviso di convocazione per le sessioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per tutte le altre adunanze il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. In tali termini non sono inclusi i giorni festivi.
4. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

CAPO II
DEPOSITO DEI DOCUMENTI

Art. 21.
Deposito di atti e documenti

1. Nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, saranno disponibili presso la Segreteria, per la libera consultazione, tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Detti atti sono consultabili da tutti i consiglieri nelle ore d'ufficio.

TITOLO IV
ORDINE DEL GIORNO

CAPO I
L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 22.
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, sia essa ordinaria che straordinaria, costituisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di conoscere esattamente gli argomenti che verranno trattati.
3. La formulazione dell'ordine del giorno è di competenza del Sindaco, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 26 riservata ai consiglieri.
4. Compete altresì al Sindaco il potere di richiedere di rettificare ed integrare l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 26.
5. Nell'ordine del giorno deve essere indicato se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria ed inoltre devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune. Il Presidente può, in casi particolari, disporre di divulgazione a mezzo di appositi manifesti, da affiggersi negli spazi pubblici, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze.
7. Se nell'ordine del giorno se ci sono interpellanze o mozioni ne deve essere specificato l'elenco e l'oggetto degli argomenti.

Art. 23.

Iscrizione nell'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'amministrazione, alla Giunta Comunale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune, ed ai consiglieri comunali.
2. Le proposte avanzate dai consiglieri, da trattarsi in Consiglio, devono essere presentate per iscritto al Segretario, il quale curerà che siano protocollate ed inoltrate al Sindaco e al Presidente. Ogni proposta può essere accompagnata da una breve relazione illustrativa ed, eventualmente, anche da uno schema della deliberazione che il consigliere intende sottoporre all'esame consiliare.
3. Il Presidente può decidere di non iscrivere la proposta dei consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare motivata comunicazione scritta al consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.
4. Il consigliere interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge o di regolamento. A questo fine egli deve fare richiesta scritta al Sindaco almeno 48 ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il Sindaco deve immediatamente depositare la richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
5. Il Consiglio decide a maggioranza; qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, assieme ad altre che siano state eventualmente prospettate.
6. Il Presidente è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta la trattazione e la richiesta sia formulata da almeno un quinto dei consiglieri in carica.

TITOLO V
SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONE

CAPO I
SEDE E ADUNANZE

Art. 24.
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma presso la sede del Comune, in apposita sala.
2. Il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo possono stabilire che le adunanze si tengano in altra sede per motivi particolari di ordine sociale.

Art. 25.
Presidenza ordinaria delle sedute

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto di legge.
2. Il Consiglio può eleggere a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto un Presidente diverso dal Sindaco, scelto tra i suoi componenti. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Assessore.
3. La carica di Presidente può essere revocata con la stessa maggioranza e modalità di voto.

CAPO II
POTERI DEL PRESIDENTE

Art. 26.
Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne dirige l'attività, assicura il corretto svolgimento dei lavori, modera la discussione degli affari, che avviene secondo l'ordine prestabilito, fa osservare la legge, lo Statuto e il presente Regolamento; concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente mantiene l'ordine dell'assemblea e fa osservare le leggi, lo Statuto ed i regolamenti. Si avvale a tal fine dell'ausilio della forza pubblica e della presenza in aula della stessa in servizio di vigilanza, procurandone l'intervento immediato a carico dei responsabili nell'ipotesi prevista dall'art. 342 c.p. sospende i lavori consiliari in caso di tumulto, o di disordini che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, di efficienza e interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
4. Tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri; verifica l'ammissibilità di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno presentati dai Consiglieri; assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio sovrintende, coordina e garantisce altresì il lavoro di tutte le Commissioni Consiliari curando che sia data tempestiva informazione ai presidenti di commissione di tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale e partecipando alle riunioni se invitato.
6. Un terzo dei Consiglieri può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente, da discutere entro i quindici giorni successivi alla sua registrazione al protocollo comunale.
7. La proposta di revoca per ragioni di carattere istituzionale è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
8. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidenza della seduta sono assunte dal Sindaco.

CAPO III SCRUTATORI

Art. 27.

Nomina ed attribuzioni degli scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
6. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte.
7. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
8. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
9. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

CAPO IV SEDUTE

Art. 28.

Validità delle sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Presidente apre la seduta, nell'ora indicata dall'avviso di convocazione.
2. Trascorsi quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale.
3. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi non appena è raggiunto il numero legale

della metà del numero dei componenti assegnati.

Art. 29.
Verifica del numero legale

1. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso della seduta o a seguito di richiesta di verifica avanzata da ciascun consigliere, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il Presidente, effettuati gli opportuni richiami, aggiorna i lavori consiliari ad altra data.
2. In questa eventualità il Presidente avverte di ciò i consiglieri assenti.

Art. 30.
Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.

Art. 31.
Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il Comune o per i terzi la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula, i componenti del Consiglio ed il solo Segretario, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 32.
Sedute "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente può indire una seduta "aperta" del Consiglio, nella sua sede.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
3. Le persone invitate e presenti hanno diritto di parola.
4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO V
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DI SOGGETTI ESTERNI

Art. 33.

Ammissione di rappresentanti del Comune e di consulenti o professionisti in aula

1. I Revisori dei conti possono partecipare ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano: l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, e l'approvazione del conto consuntivo.
2. Il Presidente può invitare, per relazionare od assistere i relatori, i presidenti di aziende, di istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno ad enti, consorzi, società a partecipazione comunale, nonché consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto dell'amministrazione comunale.

Art. 34.

Partecipazione di responsabili di servizio del Comune ai lavori consiliari

1. Il Presidente può altresì convocare, per la partecipazione ai lavori del Consiglio, anche i responsabili dei singoli servizi, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
2. Identica facoltà spetta al Presidente per convocare funzionari, siano essi interni o esterni, in rapporto di pubblico impiego e di diritto privato, di ruolo o con incarico a tempo determinato, per assistere o per relazionare al Consiglio.
3. Qualora, nel corso della seduta, sulla proposta di delibera, vengano proposte ed accettate, modifiche che richiedano l'espressione di un nuovo parere, il Presidente ne curerà l'acquisizione, ove possibile, dai responsabili dei singoli servizi e dal Segretario.

Art. 35.

Partecipazione ai lavori del Segretario

1. Il Segretario partecipa ai lavori consiliari e ne redige il verbale. In caso di assenza o di legittimo impedimento, il Segretario è sostituito dal Vicesegretario o da un componente del Collegio nominato dal Sindaco, conformemente alle previsioni statutarie.
2. Qualora, nel corso della seduta, siano presentati emendamenti che alterano gli elementi sostanziali della proposta iniziale, il Presidente richiede i pareri ai Responsabili di Servizio, se presenti in aula, ed al Segretario. Se gli emendamenti proposti richiedano un ulteriore esame di legislazione e giurisprudenza, che non è possibile effettuare all'istante, il Presidente propone il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta.
3. Parimenti, qualora l'emendamento interessi sia le entrate che le uscite del bilancio, ed il Responsabile del Servizio Ragioneria, cui spetta fornire il parere e dare la relativa attestazione di copertura finanziaria, non sia presente in aula, il Presidente propone il rinvio dell'argomento in discussione.

CAPO VI
DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE

Art. 36.

Disciplina delle sedute

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. Dopo l'esposizione del relatore, i consiglieri che intendono proporre intervento, ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
3. Gli interventi devono essere brevi, e sono limitati al numero di 3. Il termine temporale per il primo intervento non può superare 7 minuti. Il secondo intervento non può superare 5 minuti Il terzo intervento è unicamente rappresentato dalla eventuale dichiarazione di voto, mozione d'ordine o fatto personale e non può avere durata superiore a tre minuti.
4. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento ed il Presidente può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall'argomento in discussione, ed a concludere l'esposizione.
5. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 37.

Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto, o pronuncii parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine.

Art. 38.

Disordini o tumulti in aula

1. Quando sorgano disordini o tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure scioglierla definitivamente.
2. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 39.

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione (di assenso o dissenso) dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
3. Salvo espressa decisione del Consiglio nessuna persona estranea può accedere, durante le sedute, alla parte riservata ai consiglieri. Sono ammessi solo i funzionari comunali, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 40.

Ordine di discussione degli argomenti

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti. Tale facoltà è riservata anche ai singoli consiglieri, assessori e al Sindaco.
3. La proposta deve essere approvata dai consiglieri a maggioranza.

Art. 41.

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendone il ritiro dall'ordine del giorno.
2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Su entrambe le questioni decide il Presidente.

Art. 42.

La discussione degli argomenti

1. I Consiglieri che intendono parlare su di una delibera all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema e senza comunque superare il limite massimo di 7 minuti più 5 per eventuale secondo intervento.
3. Solo al Presidente è concesso di interrompere chi parla per richiamarlo al regolamento o per impedire divagazioni. Se il Presidente ha richiamato all'ordine due volte il Consigliere e questo persiste nel divagare, può togliergli la parola.
4. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte nel corso della stessa discussione se non per mozione d'ordine, fatto personale, dichiarazioni di voto.
5. I Consiglieri parlano dal proprio seggio rivolti all'assemblea o al Presidente. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i Consiglieri.

Art. 43.

Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.
2. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale; gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
3. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.
4. Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare la proposta originale. La valutazione è comunque riservata al Presidente della seduta.

5. Qualora l'emendamento, presentato ed accolto, richieda i pareri e l'attestazione della relativa copertura finanziaria, e ciò non sia possibile nel corso della seduta, il Presidente propone il rinvio dell'adozione, a meno che sia presente il responsabile del servizio e questi sia in grado di provvedere al rilascio dei pareri e dell'attestazione.

Art. 44.

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'attribuzione, ad un consigliere, di dichiarazioni diverse da quelle espresse, o di fatti o atti dallo stesso ritenuti inesistenti o che sono comunque deformati, o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso ritenuti non veri.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale, deve precisarne la ragione, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere, la questione è sottoposta al Consiglio Comunale, il quale decide immediatamente con votazione palese previa discussione.

CAPO VII

INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

Art. 45.

Presentazione delle interrogazioni, istanze e mozioni ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno ed istanze di sindacato ispettivo su argomenti che riguardino direttamente l'attività del Comune o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Le iniziative di cui al precedente comma su fatti di particolare rilievo, con esclusione delle interrogazioni, sono presentate almeno 48 ore prima della seduta, al Sindaco e debbono essere formulate per iscritto e firmate dal proponente.

Art. 46.

L'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato e, se il fatto risulta vero, quali provvedimenti ha adottato od intenda adottare, l'amministrazione comunale.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro e conciso. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
3. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta.
4. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta nella seduta consiliare successiva.

Art. 47.

Discussione delle interrogazioni

1. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nella parte iniziale, dopo le comunicazioni del Sindaco, o al termine della seduta consiliare. Il tempo riservato a questo scopo in ogni seduta, non può superare i trenta minuti.
2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente l'interrogante.
3. L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne il contenuto. All'interrogante risponde il Sindaco, oppure l'assessore competente. Ultimata l'esposizione, l'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute motivando il suo parere.

Art. 48.
La mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta di norma all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.
3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 49.
Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici e sociali di carattere generale.
2. Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno presentato e lo illustra ai presenti.
3. Ogni capo gruppo può intervenire al fine di precisare le singole previsioni, nel termine limite di 7 minuti. A conclusione del dibattito riassunto dal Sindaco, si procederà alla votazione conclusiva.

Art. 50.
Chiusura della discussione: dichiarazioni di voto

1. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti, se non si allontanano dall'aula.
2. I consiglieri non possono più intervenire allorché è iniziata la votazione.
3. Dopo che è stato proclamato il risultato, non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento nel corso della seduta.

Art. 51.
Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno e nell'ora stabilita dal Consiglio.

2. Il relativo avviso è fatto pervenire solo ai componenti il Consiglio Comunale assenti.

CAPO VIII TERMINE DELLA SEDUTA

Art. 52. Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

CAPO IX LA VERBALIZZAZIONE

Art.53 Redazione e contenuto del verbale

1. Le sedute del Consiglio comunale sono registrate su supporto digitale, salvo che per le sedute segrete, in maniera da rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta stessa e le posizioni dei singoli consiglieri. La registrazione inizia nel momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e termina con la dichiarazione del Presidente del Consiglio che la seduta è sciolta.

2. Il verbale della seduta è costituito dalla registrazione audio della seduta e dalla proposta di deliberazione completata a cura del Segretario comunale con l'indicazione:

- a) se la deliberazione sia avvenuta in seduta pubblica o segreta;
- b) se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto o palese;
- c) del numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
- d) dei nominativi dei voti contrari e degli astenuti.
- e) dei nominativi dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati.
- f) di eventuali dichiarazioni di voto che i consiglieri richiedano al Presidente che siano inserite nella deliberazione stessa. In tal caso la dichiarazione di voto deve essere presentata per scritto al Presidente durante la seduta stessa e prima della votazione.

3. La registrazione audio di ogni seduta del Consiglio viene resa disponibile in formato digitale sul sito web istituzionale del Comune e conservata da un certificatore ufficiale che ne garantisce la validità e la conservazione.

4. Nel caso in cui la seduta si svolga in forma segreta il verbale deve essere compilato su supporto cartaceo nel rispetto della riservatezza ed è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone. Deve essere espressa nel verbale la motivazione della decisione adottata.

5. In caso di guasto tecnico o di qualsiasi altra causa di forza maggiore che impedisca l'utilizzo dell'impianto di registrazione il verbale è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione.

6. Nei casi di cui ai precedenti punti 4 e 5, il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale in una seduta successiva. In tal caso il verbale può essere rettificato su

richiesta di un consigliere, fermo restando che non è consentito riaprire la discussione sull'argomento oggetto di rettifica. La richiesta di rettifica deve essere effettuata proponendo per scritto quanto si intende che sia inserito e/o modificato. Il Presidente interpella il Consiglio se vi siano opposizioni alla rettifica proposta; se nessuno chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la rettifica proposta.

Art. 54.

Firma del verbale

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. La firma del Segretario attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso, nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 55.

La registrazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono registrate.
2. Non si potrà procedere alla registrazione delle sedute segrete.

TITOLO VI

LE VOTAZIONI

CAPO I

VOTAZIONI E RISULTATI

Art. 56.

Forme di votazione

1. Le votazioni di norma sono:
 - a) palesi;
 - b) segrete.
2. Sono votazioni palesi le seguenti:
 - per appello nominale: i consiglieri sono chiamati a rispondere: "si" o "no", oppure dichiarare di astenersi.
 - per alzata di mano: coloro che approvano la proposta devono alzare la mano.
 - per acclamazione: la proposta è da intendersi approvata quando nessun consigliere dissente o fa obiezione.
3. Sono votazioni segrete le seguenti:
 - per schede segrete. Ogni consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "si" o "no"; se si tratta di nomina, si scriverà il nome od i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda.
 - per palline bianche e nere. Ogni consigliere depone nell'urna la pallina. La pallina bianca vuol dire "si", la pallina nera vuol dire "no". Si dà per astenuto chi non depone la

pallina nell'urna.

4. La votazione palese si applica, in linea di principio, a tutte le votazioni.
5. Si farà ricorso alla votazione segreta allorché questa riguardi persone o qualità delle stesse, che devono essere valutate discrezionalmente.
6. Le schede relative alla votazione segreta sono distrutte. Nel caso di contestazione o di annullamento, le schede sono conservate agli atti del fascicolo.

Art. 57.

Votazione per divisione

1. E' possibile, a richiesta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio, procedere a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale. Analoga procedura potrà essere adottata anche per l'approvazione di ordini del giorno.

Art. 58.

Astensione obbligatoria dal voto

1. Il consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di deliberare su qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti ed affini, sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti, nonché di partecipare a discussione sugli stessi in sede di lavori preparatori.
3. I consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 59.

Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte, direttamente od indirettamente, in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune, le aziende, i consorzi, le istituzioni e le società per azioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati, o comunque soggetti a vigilanza.

Art. 60.

Maggioranze richieste

1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di deliberazioni sono le seguenti:
 - a) maggioranza qualificata, o speciale;
 - b) maggioranza assoluta;
 - c) maggioranza relativa.
2. E' necessaria la maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti assegnati per l'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva, per la istituzione delle Commissioni di indagine sulla attività dell'amministrazione e per la nomina e revoca del Presidente del Consiglio.
3. E' necessaria la maggioranza relativa per l'approvazione di tutte le altre proposte non

ricomprese nei commi precedenti. La maggioranza relativa è costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 61.

Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 62.

Esito delle votazioni

1. All'inizio di ogni seduta, devono essere nominati tre scrutatori con le modalità di cui all'art. 27. E' compito dei consiglieri scrutatori assistere il Presidente ed il Segretario nella determinazione dei consiglieri presenti e nel conteggio dei voti espressi. Per le votazioni a scrutinio segreto, ai consiglieri scrutatori competerà lo spoglio delle schede o il conteggio delle palline bianche e nere.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

3. I consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I consiglieri che non partecipano alla votazione, debbono assentarsi dall'aula, previa comunicazione, e non si computano nel numero dei presenti.

5. Le schede bianche o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei presenti, i voti favorevoli e contrari alla proposta nonché quello degli astenuti, indicandone i nominativi.

TITOLO VII

LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA

CAPO I

LA MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 63.

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è il documento politico che contiene una dichiarazione di sfiducia sull'organo esecutivo in carica.

CAPO II

LA PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE E LA SUA APPROVAZIONE

Art. 64.

Presentazione della mozione di sfiducia

1. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio ed approvata per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti stessi.
2. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 65.

Presentazione della mozione

1. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere presentata, con le modalità già indicate nei precedenti articoli.
2. Il Presidente o chi lo sostituisce fissa la data della seduta consiliare ed iscrive all'ordine del giorno la mozione presentata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VIII

LE COMMISSIONI COMUNALI

CAPO I

LE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 66.

Numero delle Commissioni

1. Sono formalmente istituite le seguenti Commissioni Consiliari:
 - Commissione Bilancio ed Affari Generali
 - Commissione per le pari opportunità
 - Commissione Urbanistica Ambiente e Viabilità
 - Commissione Affari Sociali.

Art. 67.

Composizione

1. Ciascuna Commissione è composta da un numero di membri fino a 7 nominati dal Consiglio Comunale tra i propri componenti sulla base delle designazioni effettuate dai Gruppi Consiliari, formalmente costituiti, in ragione direttamente proporzionale alla loro consistenza e con l'arrotondamento all'unità inferiore ed assicurando possibilmente la presenza di entrambi i sessi.
2. Nelle Commissioni dovrà essere assicurata la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari. Nel caso in cui il numero elevato di Gruppi non consenta di assicurare il criterio di proporzionalità di cui al comma precedente, le Commissioni saranno comunque costituite da n° 4 componenti indicati di comune accordo dai Gruppi di maggioranza e n° 3 indicati dai Gruppi di minoranza.
3. Ai lavori delle Commissioni, in determinati casi, possono partecipare rappresentanti di associazioni o altri organismi su richiesta degli stessi ovvero per iniziativa del Presidente, sia amministratori che tecnici.

4. Il Consiglio può deliberare la decadenza dei componenti delle Commissioni che non partecipino ai lavori per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Art. 68.
Presidenza

1. Ad uno dei componenti la Commissione è assegnata dal Consiglio la funzione di Presidente.

Art. 69.
Competenze

1. Le Commissioni permanenti hanno principalmente il compito di esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
2. Dette Commissioni hanno altresì competenza di proposta e di studio nell'ambito delle problematiche per le quali sono costituite.
3. Esse discutono sulle proposte avanzate dagli altri Organi del Comune o da singoli assessori e possono avanzare agli Organi Istituzionali proposte autonome su questioni di particolare importanza e rilevanza.

Art. 70.
Funzionamento

1. La riunione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti assegnati, di cui almeno uno di minoranza.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta privata esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune, ai principi fondamentali di economicità, ad un concreto svolgimento dell'azione amministrativa.
3. Per l'effettiva partecipazione a valide sedute delle commissioni consiliari permanenti, ai componenti spetta un'indennità di presenza pari a quella prevista per la partecipazione dei consiglieri alle adunanze del Consiglio Comunale.
4. I componenti le commissioni che senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli assessori possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
6. Della Commissione viene tenuto verbale anche eventualmente mediante annotazione dei presenti e registrazione audio.
7. Le Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta qualora l'argomento oggetto di trattazione investa le competenze di due o più Commissioni. In caso di riunione in seduta congiunta la Presidenza verrà assunta dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Art. 71.
Convocazione

1. Le Commissioni sono convocate per posta elettronica dal Presidente di propria iniziativa o

su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione è altresì pubblicato sul sito web del Comune. Se ci sono documenti disponibili inerenti gli argomenti in trattazione, questi devono essere inviati insieme alla convocazione della commissione.

2. Tutte le convocazioni vengono inviate al Presidente del Consiglio che può essere anche invitato a partecipare alle sedute.

3. In caso di seduta congiunta la convocazione viene effettuata dal Presidente della Commissione più anziano di età.

4. La richiesta di convocazione in seduta congiunta può essere avanzata dal Presidente di una delle Commissioni interessate o anche da almeno la metà dei componenti le Commissioni stesse.

CAPO II LE ALTRE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 72.

Commissioni temporanee, speciali e di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire con i principi di cui al precedente Capo I, nel suo seno, Commissioni temporanee o speciali nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Per la composizione, la Presidenza, il funzionamento, la convocazione e la pubblicità degli atti si rinvia ai precedenti artt. 73, 74, 76 e 77.

Art. 73.

Commissioni istituite

1. E' confermata l'istituzione di altre Commissioni, speciali o permanenti, discendenti da norme regolamentari o da atti amministrativi esecutivi.

Art. 74

Riprese e registrazioni audiovisive

1. L'attività di registrazione audio e videoripresa delle sedute del Consiglio Comunale è ammessa unicamente se effettuata direttamente dal Comune o nell'esercizio del diritto di cronaca.

2. Non sono ammesse altre forme di ripresa e/o registrazione.

3. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di ripresa audio e video e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa.

4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, i componenti del Consiglio Comunale sono tenuti ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni. Il Presidente può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

5. Il Comune di Vicopisano può disporre la diffusione su internet, tramite il proprio sito web, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti

della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini e delle registrazioni.

6. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

7. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

9. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Vicopisano è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti alla Segreteria e al SIC.

10. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

11. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

12. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

13. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione preventiva, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 75

Sedute in videoconferenza

1. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari possono svolgersi in tutto o in parte in modalità in videoconferenza.

2. Nell'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari deve essere data informazione delle modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza e fornite ad ogni partecipante le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento.

3. Alle sedute deve essere possibile intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento sulle adunanze del Consiglio Comunale vigente.

4. Le sedute si considerano svolte nel luogo istituzionalmente destinato alle riunioni nella sede del Comune.

5. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a consentire alla Presidenza ed a chi svolge le funzioni di Segretario, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità dei partecipanti, nonché assicurare il corretto svolgimento dell'adunanza.
6. Il collegamento in videoconferenza dovrà consentire a ciascun partecipante di constatare appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta.
7. La presenza dei consiglieri alla seduta è accertata con il collegamento alla videoconferenza, cioè in modalità attiva e contemporanea di video e audio, per come risultante dall'appello effettuato da chi svolge le funzioni di Segretario. L'assenza del collegamento del solo audio, solo video o entrambi determina l'assenza del partecipante indipendentemente dalle motivazioni di tale assenza.
8. Ai fini della pubblicità della seduta, il Consiglio Comunale e le Commissioni consiliari che si tengono in videoconferenza vengono trasmesse in diretta *streaming*, audio e video.